

# GLI EFFETTI DEL FALLIMENTO SUI RAPPORTI DI LAVORO PENDENTI

## IL FONDO TESORERIA

## I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Avv. Fabio Scaini – Avv. Paolo Bonetti  
Cremona 20 settembre 2019

L'ART. 72 L.F.

# PROGRAMMA INTERVENTO

L'ART. 72 L.

\*

LE OPZIONI DEL CURATORE

1) IL SUBENTRO DEL CURATORE

2) LA CIGS

3) IL RECESSO DEL CURATORE

\*

LE OPZIONI DEL LAVORATORE:

1) LE DIMISSIONI DEL LAVORATORE

2) L'ACTIO INTERROGATORIA

# L'ART. 72 L.F.

Art. 2119, comma 2, Cod. Civ.

Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa

\* \* \* \* \*

## ART. 72 L.F.

Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

# L'ART. 72 L.F.

## PREMINENZA DELL'APPLICAZIONE DELL'ART. 72 L.F.

CORTE DI CASSAZIONE sent. n. 7473/2012

Per effetto della dichiarazione di fallimento, in presenza di cessazione di attività aziendale, il rapporto di lavoro, pur essendo formalmente in essere, rimane sospeso fino al licenziamento; in difetto del requisito di sinallagmaticità non è quindi configurabile una retribuzione. Non essendovi obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa, non è nemmeno configurabile un credito contributivo dell'Inps, essendo peraltro irrilevante l'avvenuta ammissione al passivo del fallimento dei crediti retributivi dei lavoratori. (conforme Cass. sent. n. 7308/2018)

I TRIBUNALI ITALIANI RITENGONO APPLICABILE L'ART. 72 L.F. AI RAPPORTI DI LAVORO

# L'ART. 72 L.F.

## EFFETTI DELL'ART. 72

1. Sospensione del rapporto
2. Non maturazione retribuzione ed ogni istituto di legge e di CCNL
3. Non debenza di contributi previdenziali e assistenziali
4. Non percezione per il lavoratore di alcuna indennità (NASPI)

LIMBO PER IL LAVORATORE

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LE OPZIONI DEL CURATORE

1. Dichiarazione di subentro nel rapporto con autorizzazione del comitato dei creditori (es. esercizio provvisorio, singoli rapporti)
2. Domanda di CIGS (imprese > 15 dipendenti)
3. Dichiarazione di sciogliersi dal rapporto (licenziamento)

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## IL SUBENTRO DEL CURATORE NEI RAPPORTI

Peculiarità del rapporto a termine nel Fallimento: i nuovi limiti introdotti dal Decreto Dignità

- a) limite di contingentamento (a seguito licenziamento collettivo)
- b) ragioni causali per contratti di durata inferiore a 12 mesi o rinnovi: non rimuovibili da accordi collettivi
- c) 4 proroghe: limite non rimuovibile da accordi collettivi
- d) durata massima 24 mesi comprensivi anche di periodi in somministrazione per mansioni di pari livello e categoria

## SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA A TERMINE

Limite di contingentamento e problema causale contratto di lavoro



# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## IL SUBENTRO DEL CURATORE NEI RAPPORTI

1. Effettuazione adempimenti amministrativi (comunicazione al lavoratore ex art. 72 L.F. (104 L.F.), VARDATORI, INAIL ed INPS, elaborazione e tenuta LUL, 730, Uniemens, C.U.)
2. Non applicabilità al Curatore dell'art. 37 Legge n. 689/1981 per difetto di requisiti soggettivi: *salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.*

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## IL SUBENTRO DEL CURATORE NEI RAPPORTI

1. Assunzione degli obblighi e debiti SOLO per le prestazioni rese a favore della procedura: i debiti ante fallimento andranno richiesti al passivo
2. Pagamento delle retribuzioni correnti in prededuzione (dal momento del subentro)
3. Mensilità aggiuntive, permessi (criterio frazionabilità): specialità delle ferie (art. 36 Cost)
4. Prededuzione del preavviso (e relativa indennità) e frazionabilità del T.F.R. (la cessazione del rapporto è condizione di esigibilità del credito già maturato non di esistenza del credito): Fondo Tesoreria
5. Pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in prededuzione
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e contributi non sorgono interessi legali né sanzioni amministrative in prededuzione (contrasta principio *par condicio creditorum*: Cass. sent. n. 917/1986)

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LA CIGS IN CASO DI FALLIMENTO

Dal 1.1.2016 abrogazione della CIGS concorsuale (art. 3 L. n. 223/1991)

### ART. 44 D.L. n. 109/2018 (Decreto Urgenze)

⊗ **in deroga agli artt. 4 e 22 D, Lgs. n. 148/2015**, per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un **MASSIMO DI 12 MESI COMPLESSIVI**, previo **accordo stipulato in sede governativa** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale **QUALORA**

(a) **l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e**

(b1) sussistano **concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale**, secondo le disposizioni del D.M. 25.3.2016 n. 95075, oppure

(b2) laddove sia **possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo**, oppure

(b3) in alternativa attraverso **specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata**, nel limite delle risorse stanziata ai sensi dell'art. 21, comma 4, D. Lgs. n. 148/2015 e non utilizzate, anche in via prospettica.

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LA CIGS IN CASO DI FALLIMENTO

Dal 1.1.2016 abrogazione della CIGS concorsuale (art. 3 L. n. 223/1991)

### ART. 44 D.L. n. 109/2018 (Decreto Urgenze)

- ⊗ **in sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale e nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.**

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LA CIGS IN CASO DI FALLIMENTO

ART. 44 D.L. n. 109/2018 (Decreto Urgenze), D.M. n. 95075/2016 e  
la circolare M.L. n. 15/2018

- 12 mesi aggiuntivi al limite massimo dei 24 mesi nel quinquennio (30 per imprese edili) e dei singoli periodi di durata di CIGS (24 o 12 mesi)
- Cessazione totale o parziale dell'attività o assunzione della decisione in tal senso
- Sussistenza **concrete prospettive di cessione** dell'attività (proposta contrattuale, preliminare) il cui piano deve contenere la salvaguardia almeno parziale dell'occupazione, anche ricorrendo alle deroghe dell'art. 47 Legge n. 428/1990: il tutto sfocia in apposito accordo sindacale avanti al Ministero con dettagliato ed articolato piano di riassorbimento del personale in esubero
- Reindustrializzazione : il piano di interventi può essere presentato dall'impresa cessionaria
- Percorsi di politica attiva per i lavoratori in esubero coinvolti presentati dalla Regione/i interessata/e ove si trovano le unità produttive in cessazione: accordo con la Regione.
- **PER TUTTE LE IPOTESI E' CONDIZIONE NECESSARIA LA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELL'INTERVENTO PROGRAMMATO NEL LIMITE DELLE RISORSE**

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LA CIGS IN CASO DI FALLIMENTO

Art. 43-bis D.L. n. 109/2018 e circolare M.L. n. 19/2018

- **Per gli anni 2020 e 2021**, le società sottoposte a **procedura fallimentare** o in amministrazione straordinaria, le quali abbiano **usufruito del trattamento di integrazione salariale straordinaria negli anni 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 44 d.l. n. 109/2018**, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono **esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del T.F.R.**, relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o sospensione dal lavoro, e **dal pagamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012** (c.d. ticket licenziamento). Tali benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
- Secondo il M.L. le agevolazioni ivi previste sono riconosciute solo alle procedure fallimentari che abbiano fruito della CIGS negli anni 2019 e 2020 ai sensi del sopra visto art. 44 D.L. n. 109/2018.
- Limite di finanziamento: nell'accordo di CIGS ex art. 44 devono essere analiticamente individuate le misure di esonero ai fini della verifica della copertura finanziaria e della conseguente autorizzazione.
- Priorità accoglimento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di CIGS

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LA CIGS IN CASO DI FALLIMENTO

Dubbia opportunità per il Fallimento di ricorso alla CIGS prevista dall'art. 44 D.L. n. 109/2018

- Incertezza ammissione alla CIGS
- Costi per la procedura
- Difficoltà finanziarie dei lavoratori in assenza fino alla autorizzazione decreto CIGS, sospesi ex art. 72 L.F. (difficoltà di procedere al finanziamento bancario come nella CIGS concorsuale ai sensi dell'art. 3 Legge n. 223/1991)

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## IL RECESSO DEL CURATORE

Il recesso del curatore: non può essere acausale ex art. 72 L.F., dovendo seguire la normativa lavoristica (Legge n. 604/1966 e Legge n. 223/1991: licenziamento individuale / collettivo)

*Cass. sent. n. 7308/2018 “il curatore che intenda sciogliersi dal rapporto di lavoro dovrà farlo nel rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, non essendo in alcun modo sottratto ai vincoli propri dell’ordinamento lavoristico perché la necessità di tutelare gli interessi della procedura fallimentare non esclude l’obbligo del curatore di rispettare le norme in generale previste per la risoluzione dei rapporti di lavoro” .*



# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LICENZIAMENTO INDIVIDUALE

- Motivazione non può consistere nel fallimento (2119 c.c.)
- Forma scritta del licenziamento individuale e motivazione contestuale.
- Inapplicabilità art. 7 Legge n. 604/1966 in caso di cessazione totale dell'attività?
- Legittimo il recesso *ante tempus* nel tempo determinato per cessazione attività (impossibilità sopravvenuta assoluta)
- Dovuto il ticket licenziamento

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LICENZIAMENTO COLLETTIVO

- Procedura ex art. 4, 24 Legge n. 223/1991. Dovuto il ticket licenziamento, salva l'ipotesi di cui all'art. 43 bis D.L. n. 109/2018
- Corte di Cassazione n. 7308/2018: *“il lavoratore può reagire al recesso intimato dal curatore con gli ordinari rimedi impugnatori e, ove venga giudizialmente accertato che il licenziamento è stato intimato in difformità del modello legale, la curatela è esposta alle conseguenze derivanti dall'illegitimo esercizio del potere unilaterale, nei limiti in cui le stesse siano compatibili con lo stato di fatto determinato dal fallimento”*

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LICENZIAMENTO COLLETTIVO

- Corte di Cassazione n. 7308/2018: *“in caso di fallimento dell’impresa datrice di lavoro, l’interesse del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro, previa dichiarazione giudiziale dell’illegittimità del licenziamento, non ha ad oggetto solo il concreto ripristino della prestazione lavorativa - che presuppone la ripresa dell’attività aziendale - , ma anche le utilità connesse al ripristino del rapporto in uno stato di quiescenza attiva dalla quale possono scaturire una serie di utilità, quali sia la ripresa del lavoro (in relazione alla eventualità di un esercizio provvisorio, di una cessione in blocco dell’azienda, o della ripresa della sua amministrazione da parte del fallito a seguito di concordato fallimentare), sia la possibilità di ammissione ad una serie di benefici previdenziali indennità di cassa integrazione, di disoccupazione, di mobilità”*.

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## LICENZIAMENTO COLLETTIVO

- Corte di Cassazione n. 7308/2018: *“nel caso in cui vi sia la disgregazione definitiva dell’azienda l’eventuale illegittimità del recesso non potrebbe condurre alla effettiva ripresa del rapporto di lavoro”*.
- Non vi può essere reintegrazione in caso di totale cessazione dell’attività aziendale
- Dovute, tuttavia, le indennità risarcitorie previste dal novellato art. 18

# L'ART. 72 L. E LE OPZIONI DEL CURATORE

## EFFETTI DEL LICENZIAMENTO

- Perfezionamento del licenziamento e retroazione degli effetti del licenziamento alla data di deposito della sentenza di fallimento attesa la sospensione dei rapporti: problemi sistematici con i Centri per l'Impiego e l'INPS
- Debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso (natura risarcitoria o meno) ed eventuale concorsualità del credito (origine prefallimentare): art. 72, comma 4, L.F. (in caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno). Tribunale di Milano sentenza 5571/2015: natura retributiva e credito concorsuale
- Percezione indennità di NASpI, oltre accredito contributi pensionistici con decorrenza dalla data di deposito della sentenza di fallimento.

# L'ART. 72 E LE OPZIONI DEL LAVORATORE

## DIMISSIONI

Debenza o meno del preavviso / indennità sostitutiva da parte del lavoratore: *ratio* istituito in funzione art. 72 L.F.

Non configurabilità di una giusta causa ex art. 2119 cod. civ. attesa la facoltà riconosciuta al Curatore ex art. 72 L.F. nonché per art. 2119 c.c. Può ricorrere giusta causa per 1) fatti antecedenti al fallimento (omesso pagamento retribuzioni mesi precedenti) oppure 2) infondato ritardo nelle deliberazioni del Curatore (ma rimedio *actio interrogatoria*)

Non debenza indennità NASPI nei casi di dimissioni non qualificabili per giusta causa

# L'ART. 72 E LE OPZIONI DEL LAVORATORE

## L'ACTIO INTERROGATORIA

Art. 72, comma 2, L.F.

Il contraente può mettere in mora il Curatore, facendogli assegnare dal Giudice Delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto

Lo scioglimento del contratto avviene *ex lege* al pari dell'art. 1454 cod. civ. e retroazione effetti alla dichiarazione di fallimento

Debenza del preavviso? Problema solo con risoluzione *ipso iure* mancando una parte recedente.

Indennità NASPI compete in quanto la cessazione del rapporto avviene per volontà del Curatore o *ipso iure* : la disoccupazione è quindi involontaria

GLI OMESSI VERSAMENTI DEL T.F.R.  
AL FONDO DI TESORERIA INPS



# GLI OMESSI VERSAMENTI T.F.R. AL FONDO TESORERIA INPS

## ART. 1 LEGGE N. 296/2006

### Comma 755

Con effetto dal 1° gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di **finanziamento** rispondono al principio della ripartizione, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo **garantisce** ai lavoratori dipendenti del settore privato **l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile, **per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756**, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo.

### Comma 756

Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del **finanziamento** del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un **contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile**, al netto del contributo di cui all'art. 3 della Legge n. 297/1982, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. [...] **La liquidazione del T.F.R.** e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, **dal Fondo** di cui al comma 755, **limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.**

# GLI OMESSI VERSAMENTI T.F.R. AL FONDO TESORERIA INPS

## FUNZIONE PUBBLICISTICA FONDO TESORERIA

Le entrate del Fondo Tesoreria sono destinate a sostenere la SPESA dello Stato

La Corte dei Conti ha sottolineato come il Fondo Tesoreria non sia autosufficiente a erogare le prestazioni T.F.R. dovendo accedere alla contabilità generale

# GLI OMESSI VERSAMENTI T.F.R. AL FONDO TESORERIA INPS

CIRCOLARE INPS n. 70/2007

1 – contributo ha natura previdenziale ed è soggetto alla normativa della riscossione prevista per tutti i contributi

2 – principio di automaticità delle prestazioni

3 – rilevanza DURC

PARE INDISCUTIBILE LA NATURA E LA FUNZIONE PUBBLICISTICA DEL CONTRIBUTO NONCHA' LA RELATIVA DISCIPLINA PREVISTA PER LE ENTRATE DELL'ERARIO

# GLI OMESSI VERSAMENTI T.F.R. AL FONDO TESORERIA INPS

## CONSEGUENZE PER IL FALLIMENTO

### IL T.F.R.

- 1 – l'INPS è l'unico legittimato passivo (seppur si preveda il meccanismo del sostituto di imposta)
- 2 – NON deve essere richiesto o comunque ammesso al passivo del Fallimento per difetto di legittimazione passiva della procedura e per la impossibilità di osservare il meccanismo di pagamento mediante il sistema del sostituto di imposta previsto dalla Legge n. 296/2006 attesa la concorsualità
- 3 – *Quid iuris* in caso di omessi versamenti di T.F.R. risalenti a oltre 5 anni indietro?
  - a) Applicabile art. 3, commi 9 e 10, Legge n. 335/1995, per cui i le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di 5 anni per tutte le contribuzioni diverse da quelle pensionistiche?
  - b) Interruzione prescrizione da parte del lavoratore ai fini dell'automaticità della prestazione
  - c) Insinuazione al passivo della quota di TFR non versata al Fondo Tesoreria per periodi anteriori ai 5 anni e in assenza di interruzione della prescrizione: risorge la natura retributiva con intervento del Fondo di Garanzia?

# GLI OMESSI VERSAMENTI T.F.R. AL FONDO TESORERIA INPS

LE ORDINANZE N. 2152/2018 e 3884/2018 DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE

*“solo il versamento dei contributi al Fondo Tesoreria costituisce fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro-appaltatore e, di conseguenza, nei confronti della committente, obbligata solidale ex lege”*

e ciò in quanto

*“la legge n. 296 del 2006, art. 1, prevede al comma 756, che la liquidazione del trattamento di fine rapporto al lavoratore viene effettuata dal Fondo di cui al precedente comma 755 ‘limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro’.*

# GLI OMESSI VERSAMENTI T.F.R. AL FONDO TESORERIA INPS

LE ORDINANZE N. 2152/2018 e 3884/2018 DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE

## CRITICHE ALLE ORDINANZE

- Obliterano totalmente la previsione di cui all'ultimo cpv del 756 per cui "*Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva*".
- *'limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati dal Fondo medesimo, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro'* va letto unitamente e in riferimento alla DOMANDA DI LIQUIDAZIONE che va presentata al datore di lavoro sia per la parte di competenza del Fondo di Tesoreria sia per il TFR in carico all'azienda fino al 31.12.2006: la parte rimanente è quella c/o il datore di lavoro (D.M. 30.1.2007 prevede l'applicazione dell'art. 2120 c.c.): perché infatti utilizzare il termine "rimanente"?
- La natura della quota di TFR varierebbe a seconda del versamento o meno del datore di lavoro al Fondo di Tesoreria: rende l'azienda arbitra della natura del TFR a seconda delle convenienze
- Dimenticata la funzione pubblicistica e la natura di entrata tributaria dello Stato per sovvenzionare la spesa corrente

# GLI OMESSI VERSAMENTI T.F.R. AL FONDO TESORERIA INPS

LE ORDINANZE N. 2152/2018 e 3884/2018 DELLA CORTE DI  
CASSAZIONE

## CONSEGUENZE DELLE ORDINANZE

- Il TFR non versato al Fondo Tesoreria è debito del datore di lavoro e, quindi, va richiesto ed ammesso al passivo
- Intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento delle quote di TFR INPS non versate al Fondo di Tesoreria INPS
- Intervento del Fondo di Tesoreria per le sole quote di TFR versate al Fondo medesimo

I COMPENSI DEGLI  
AMMINISTRATORI ALLA LUCE  
DELLE SEZIONI UNITE



# I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI ALLA LUCE DELLE SEZIONI UNITE

SENTENZA N. 1545/2017

L'Amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione della immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e della essenza del requisito della coordinazione, non è compreso tra quelli previsti dal n. 3 dell'art. 409 c.p.c.

# I COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI ALLA LUCE DELLE SEZIONI UNITE

SENTENZA N. 1545/2017

## CONSEGUENZE

- Non compete il grado di privilegio di cui al n. 2 dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.
- Con esclusione dell'amministratore unico o del amministratore con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è comunque fatta espressamente salva dalla sentenza la possibilità della sussistenza di un distinto e autonomo rapporto di lavoro subordinato, che richiede i requisiti
  - a) dell'alterità tra le mansioni svolte e gli incarichi assegnati come amministratore
  - b) della soggezione al potere direttivo e di controllo dell'organo amministrativo